

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA SERENA CAMBOA

Nella seduta del 09/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo datato 20/12/2016 il ricorrente – premesso che in occasione del rigetto di una richiesta di finanziamento aveva scoperto di risultare segnalato a sua insaputa nei sistemi di informazioni creditizie SIC quale debitore moroso per altro finanziamento precedentemente stipulato, che aveva provveduto immediatamente ad estinguere l'esposizione debitoria segnalata e che fino a quel momento l'intermediario segnalante non aveva fornito la prova che i solleciti inviati fossero stati effettivamente ricevuti dal debitore – per tali motivi contestava all'intermediario odierno resistente di non avergli inviato tempestivo preavviso della segnalazione, obbligatorio per legge, e chiedeva la cancellazione del suo nominativo dalle banche dati ove era stata riportata la segnalazione. L'intermediario resistente riscontrava il reclamo deducendo di aver inviato al ricorrente un preavviso in data 11/08/2011 e all'uopo allegava l'attestazione di produzione – agosto 2011 – resa da Postel S.p.A. comprovante a suo dire la regolare postalizzazione di detta corrispondenza. Aggiungeva di avergli regolarmente inviato con raccomandate rispettivamente del 30/04/2014 e dell'1/06/2014 la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e poi un ulteriore sollecito ed osservava che, anche in mancanza della prova del ricevimento della raccomandata, l'attestazione di invio da parte dell'ufficio postale costituisce prova certa della spedizione e presunzione della ricezione da parte del



destinatario, al quale pertanto spetta l'onere di dimostrare di non aver ricevuto l'atto senza sua colpa.

Con ricorso del 30/01/2017 il ricorrente insiste nella richiesta di cancellazione.

Il resistente nelle controdeduzioni chiarisce che in occasione di tre insoluti R.I.D. per insufficienza di fondi aveva subito provveduto ad inviare al ricorrente rispettive segnalazioni e, data la persistenza della morosità, a variare la modalità di pagamento del finanziamento inviandogli bollettini postali; che in data 11/08/2011 aveva inviato una missiva di *"prolungati ritardi nel pagamento delle rate"* con preavviso di imminente segnalazione in SIC e in data 1/04/2014 la comunicazione di *"ultimo avviso di pagamento: imminente decadenza dal beneficio del termine"*; che nelle date 30/04/2011, 30/04/2012 e 30/04/2013 aveva inviato al ricorrente il documento di sintesi completo di un riepilogo delle informazioni rilevanti sul rapporto, di una stampa "rendiconto credito al consumo" e di una copia delle "informazioni sui sistemi di informazione creditizia", documenti mediante i quali il ricorrente aveva avuto contezza della sua esposizione debitoria; infine che in data 30/04/2014 gli aveva notificato l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.; che tutte le predette comunicazioni erano state inviate all'indirizzo fornito dal ricorrente in sede di stipula e, in particolare, il preavviso di segnalazione del 11/08/2011 era stato inviato mediante il servizio Postel per il quale Poste Italiane S.p.A. aveva redatto apposita certificazione di avvenuta consegna, allegata alle controdeduzioni. Contesta infine al ricorrente di non aver provato i danni che asserisce di aver subito alla propria reputazione creditizia a causa della segnalazione e conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Premesso che nel caso di specie appare non controversa l'esistenza ed il perdurare della morosità del ricorrente e che non certo la lamentata mancata ricezione dei solleciti e del preavviso di segnalazione può aver impedito al ricorrente di avere contezza della morosità, avendo egli stesso contratto il debito scientemente e non pagato numerose rate, non costituendo comunque la conclamata morosità esimente in favore dell'intermediario, va valutato se il resistente abbia, in occasione della segnalazione, adempiuto ai propri obblighi comportamentali in ossequio alla normativa vigente ed ai principi generali di correttezza e buona fede.

In tema di preavviso di segnalazione vige la normativa dettata dall'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico dei Sistemi di Informazione Creditizia, per il quale, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, è necessario l'avvertimento al debitore circa l'imminente registrazione dei dati relativi alla morosità in uno o più sistemi di informazione creditizia. L'importanza di tale incombenza deriva dalla necessità di consentire al debitore di regolarizzare per tempo la propria posizione prima della segnalazione ovvero di avanzare eventuali legittime contestazioni.

Per giurisprudenza costante di questo Arbitro, poiché il preavviso è un atto di natura recettizia che produce effetti dal momento in cui perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2777/2013), è onere dell'intermediario fornire la prova di aver tempestivamente avvisato il debitore dell'imminente segnalazione (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012), prova che, in difetto di particolari requisiti di forma del preavviso, può essere fornita in qualunque modo, anche mediante presunzioni. Il preavviso deve avvenire almeno quindici giorni prima della segnalazione e deve essere inviato a debitori ed eventuali garanti (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 7314/2016).

Circa il valore probatorio da attribuire alla certificazione resa dal servizio "Postel", questo Arbitro (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 9150/2016) depone in generale in senso affermativo, poiché detto servizio rilascia una traccia non modificabile della data



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'operato invio e dell'indirizzo del destinatario, con la conseguenza che la relativa attestazione, ove specifica e dettagliata, può fornire la presunzione dell'ordinaria regolarità del servizio postale.

E' dunque dirimente nel caso che ci occupa verificare se in relazione alla comunicazione del 11/08/2011 di "*prolungati ritardi nel pagamento delle rate*" con preavviso di imminente segnalazione in SIC sussista la prova della ricezione da parte del debitore, non rilevando gli eventuali solleciti di pagamento precedentemente inviati, poiché non contenenti preavviso di segnalazione, né tutte le comunicazioni successive, poiché intervenute dopo la segnalazione.

Orbene, la prodotta "*Attestazione di produzione – Agosto 2011*" resa da Postel S.p.A., pur in astratto idonea, come sopra visto, a costituire prova della ricezione, nel caso di specie non è sufficiente a provare l'avvenuta consegna e ricezione del preavviso di segnalazione al ricorrente, poiché non chiarisce, neanche mediante allegati, quali siano le missive cui l'attestazione faccia riferimento e per quali destinatari, e pertanto non è chiaro se essa attenga alla missiva in discussione, stante la sua estrema genericità.

Dalla mancata prova della ricezione del preavviso deriva che la segnalazione dei dati trattati in SIC è stata illegittimamente effettuata dall'odierno resistente, il quale è pertanto tenuto alla cancellazione della segnalazione, ove ad oggi perdurante.

Non è invero provato se ad oggi la lamentata segnalazione perduri; nulla contestando il resistente in proposito, e considerato che, a dire dello stesso, il pagamento dell'esposizione debitoria è avvenuto nelle date del 15/09/2015, 1/10/2015 e 19/10/2015, può presumersi che la segnalazione, riguardando ritardi superiori a due rate, risulti ancora in essere non essendo decorsi i ventiquattro mesi di segnalazione previsti dall'art. 6 del Codice Deontologico dei Sistemi di Informazione Creditizia.

Nulla è dovuto per risarcimento dei danni, non essendo stata avanzata alcuna domanda in proposito.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI